



COMUNE DI USSEAUX

C.A.P. 10060

PROVINCIA DI TORINO

Telef. (0121) 83909

Cod. Fisc. 85003450013 - P. IVA 04937110015

e.e. 7
25.01.92

penit

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA'
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1

L'Amministrazione Comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

ART. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra persone, enti pubblici e privati (ivi comprese Cooperative e Consorzi), Associazioni, istituzioni ed organismi che operano sul territorio Comunale per la realizzazione di interventi, opere, attività ed iniziative di interesse collettivo, nei settori economico, turistico, socio-assistenziale, culturale, sportivo, ambientale, scolastico;

ART. 3

Oltre a quanto previsto dal precedente art. 2 il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - ai soggetti sopra indicati per consentire lo svolgimento di manifestazioni, convegni e

mostre da realizzarsi nel territorio Comunale o anche fuori della predetta località, ove le iniziative riguardino settori e ambiti di intervento di pubblico interesse.

ART. 4

Eccezionalmente e per motivi umanitari e/o socio-assistenziali potranno essere erogati contributi ai soggetti indicati all'art. 2 che operano al di fuori del territorio Comunale.

ART. 5

L'entità dei contributi viene determinata annualmente tenendo conto delle esigenze del Bilancio del Comune su richiesta scritta e motivata.

Le domande delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo, dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

- natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
- il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- l'impegno a restituire la somma nell'eventualità di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili e immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione dei beni stessi.

La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della legge 7.8.1990, n. 241, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità e alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

Le domande di cui al presente articolo devono essere presentate all'Amministrazione erogante 30 giorni prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio comunale e cioè entro il mese di settembre di ogni anno.

Esse verranno esaminate ed approvate dalla Giunta Comunale ed inserite in termini di stanziamento finanziario nello schema di bilancio preventivo del Comune.

Le richieste pervenute oltre i termini previsti saranno esaminate dopo quelle arrivate nei limiti indicati.

Il contributo comunale sarà condizionato alle disponibilità finanziarie dei capitoli specifici.

ART. 6

Le domande, di cui al precedente art. 5, potranno essere accolte dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti principi:

- 1) che l'intervento proposto presenti le caratteristiche del pubblico interesse;
- 2) che il beneficio economico disposto deve essere sempre finalizzato al

raggiungimento di un pubblico interesse;

3) che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione;

4) che la concessione in uso dei beni patrimoniali deve essere preventivamente pubblicizzata ed il corrispettivo non deve essere mai inferiore all'onere dei costi di gestione sostenuti dall'Ente Comune per i beni stessi;

5) nell'eventualità di più richieste deve essere formulata apposita graduatoria su parametri generali ed uniformi.

Per l'uso temporaneo di beni mobili, il corrispettivo deve corrispondere a equivalente spesa di manutenzione, attestata annualmente dall'ufficio competente in base al conto economico.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

Devono altresì essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

L'ammontare delle provvidenze sarà stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilanci, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

ART. 7

Le provvidenze, di cui al presente provvedimento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Comunale tenendo conto dei principi di cui al precedente art. 6. Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

ART. 8

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva deliberazione della Giunta Comunale, previa presentazione di idoneo bilancio preventivo e successiva rendicontazione sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali.

Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termini di efficienza e di proficuità dell'intervento.

La liquidazione avverrà, di norma, in unica soluzione.

Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° ed al 7° comma dell'art. 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.L. 2.3.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed entrate, risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà recuperata dall'Amministrazione per l'ammontare eccedente.

ART. 9

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 10, 1° comma, lettera f, della legge 31.5.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 19.3.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

ART. 10

Il presente Regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di Società o

Enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o
rispettivi statuti.

NORMA FINALE E TRANSITORIA

Per l'anno 1992 le richieste di contributo potranno essere presentate in
deroga all'art. 5 e comunque non oltre il 29 febbraio 1992.

La Giunta Comunale provvederà ad esaminare, approvare e determinare
l'entità dei contributi tenendo conto dei principi di cui all'art. 6.

Usseaux, li 25/01/1992

B I L A N C I O P R E V E N T I V O

ENTE:.....ATTO COSTITUTIVO:.....
INDIRIZZO:.....N.TEL:.....
PRESIDENTE:.....COD.FISCALE:.....
MANIFESTAZIONE:.....
.....ANNO:.....

BILANCIO PREVENTIVO MANIFESTAZIONE

ENTRATE *	USCITE
	DISAVANZO f.

* Non deve essere conteggiato il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale.
Specificare quali Enti hanno concesso eventuali altri contributi.

Si attesta che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse per i seguenti motivi:

L'Ente si impegna a restituire la differenza risultante dal rendiconto consuntivo tra spese effettuate ed entrate qualora risultasse inferiore alla somma concessa.

Usseaux , 11

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

R E N D I C O N T O C O N S U N T I V O

ENTE:..... ATTO COSTITUTIVO:.....
INDIRIZZO:.....N.TEL.:.....
PRESIDENTE:..... COD.FISCALE:.....
MANIFESTAZIONE:.....
.....ANNO:.....

RENDICONTO CONSUNTIVO MANIFESTAZIONE

ENTRATE *	USCITE
	DISAVANZO £.

* Non deve essere conteggiato il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale.
Specificare quali Enti hanno concesso eventuali altri contributi.
Se non ci sono state entrate bisogna dichiararlo (es. NON RISULTANO ENTRATE).

Usseaux , li

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE